

#### Marco Badiani

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

Prato, 21 Gennaio 2020

Lettera informativa n. 6/2020

## Pierluigi Coppini

Ragioniere Commercialista Revisore Contabile

#### Giulia Massari

Dottore Commercialista Revisore Contabile

### Simona Sguanci

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

### Revisore Contabile

#### Vinicio Vannucchi Dottore Commercialista

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

# OGGETTO: DETRAZIONE IRPEF 19%, OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIATI

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune importanti novità in materia di oneri detraibili di cui all'art. 15 del TUIR: la detrazione dall'imposta lorda degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili, come ad esempio carte di debito, di credito e prepagate.

Rientrano nel **novero di tali oneri** (l'elenco non è esaustivo):

- gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie;
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;



- le erogazioni liberali;
- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
- le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il successivo comma 680 prevede, però, due rilevanti **eccezioni** alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Pertanto, stante le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio scorso, ed in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria, onde fruire della detrazione d'imposta, Vi invitiamo a conservare, unitamente al documento di spesa, la relativa prova di pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Professionisti Associati